

STATUTO

**STELLA DEL MATTINO
IMPRESA SOCIALE S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GUALDO CATTANEO PG VIA ROMA
104

Numero REA: PG - 356913

Codice fiscale: 03846620544

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-06-2022 - Statuto completo	2
--	---

dalla legge stessa, nonché di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dal d.lgs 112/2017 e dall'articolo 17) dello Statuto.

ARTICOLO 8)

Le spese del presente atto, determinate in approssimativi Euro 1.600,00 (milleseicento virgola zero zero), sono a carico della Società stessa, che espressamente le assume.

ARTICOLO 9)

La società viene regolata dai seguenti patti che costituiscono lo

"STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1) - E' costituita una Società a responsabilità limitata avente la qualifica di Impresa Sociale, ai sensi del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 112, denominata **"STELLA DEL MATTINO IMPRESA SOCIALE S.R.L."**, regolata dal presente Statuto, dal D.Lgs 3 luglio 2017 n. 112, dal codice civile e, ove compatibili, dalle norme del codice del Terzo Settore di cui al D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 .

Articolo 2) - La società ha sede nel Comune di **Gualdo Cattaneo (PG)** .

La società può istituire sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove.

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune

è deciso dall'organo amministrativo.

Articolo 3) - La durata della società è fissata sino al giorno **31 dicembre 2060**.

Articolo 4) - La Società, esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alla sua attività.

La Società, in particolare, nel rispetto di quanto previsto alle lettere C), D), Q) e R) dell'articolo 2 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, ha per oggetto:

- lo svolgimento diretto e o in appalto o convenzioni con enti pubblici e o privati in genere, delle seguenti attività socio sanitarie e o educative:

-- gestione di case protette e o per anziani, servizio di assistenza domiciliare, telesoccorso, teleassistenza, trasporto per soggetti in difficoltà, assistenza educativa e domiciliare, attività ludico educative, di cura, attività di laboratorio, attività ricreative da svolgere in strutture residenziali e semiresidenziali, anche per soggetti con fragilità sociale, gestione case accoglienza per soggetti extracomunitari e non, richiedenti asilo politico;

- progettazione e gestione dei servizi di welfare socio sani-

	tari ed educativi e tutte le attività correlate o funzionali	
	alla gestione dei servizi degli stessi. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio delle professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi e o elenchi. La società potrà partecipare a gare di appalto indette da enti pubblici e o privati, direttamente e o indirettamente anche in ATI, per lo svolgimento di attività previste nel presente statuto, potrà richiedere e o utilizzare le provviste disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo del settore. Per l'attuazione del proprio oggetto sociale la Società esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale come sopra richiamate. La Società si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopraelencate con eccezione di quelle accessorie ad esse connesse. La Società potrà svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione nei limiti e con le modalità di cui all'art. 4 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Le attività di cui sopra sono esercitate dalla Società in	

via stabile e principale. Per attività principale ai sensi

dell'art. 2 comma 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi della Società.

E' espressamente escluso che la Società possa limitare, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e servizi in favore dei soli soci.

La Società intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici per le imprese sociali e per le imprese che operano nel settore in oggetto.

Titolo II

CAPITALE - FINANZIAMENTI - DIRITTI DEI SOCI - QUOTE - LAVORO

NELL'IMPRESA SOCIALE E COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI

Articolo 5) - Il capitale della società è di **Euro 10.000,00** (diecimila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura, di crediti, nonché di ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Articolo 6) - La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti. Resta peraltro inteso che la concessione di tali modalità di finanziamento da parte dei soci è libera. I finanziamenti si con-

siderano sempre improduttivi di interessi, a meno che il ti-

tolo non ne preveda espressamente l'obbligo di corresponsione ed il relativo tasso, nell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della Società - in qualsiasi forma effettuati e concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla Società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della Società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento - è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente all'avvio della procedura concorsuale a carico della Società, deve essere restituito.

Articolo 7) - I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla partecipazione posseduta.

E' vietato qualunque tipo di discriminazione nella disciplina del rapporto sociale, salvo i diversi diritti e facoltà che possano discendere dalla forma giuridica di società a responsabilità limitata della Società, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Articolo 8) - Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili salvo quanto previsto al successivo art. 10.

Articolo 9) - Ai lavoratori subordinati non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quel-

lo previsto dai contratti e accordi collettivi di cui all'ar-

ticolo 51 del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81.

E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del numero dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nella Società. Le prestazioni di attività di volontariato devono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di lavoratori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizi fatta eccezione per gli oneri di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, obbligatorie ai sensi dell'art. 13, 2° comma d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. L'organo Amministrativo può decidere i casi, le modalità ed i limiti del riconoscimento ai volontari di meri rimborsi di spesa a piè di lista. I volontari della Società sono iscritti nominativamente in un apposito Registro agli atti della Società medesima.

I lavoratori, a qualunque titolo prestino la loro opera in favore della Società, i volontari i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, sono coinvolti nell'attività medesima ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. L'organo amministrativo, anche attraverso regolamento aziendale da esso approvato, decide circa l'adozione e l'attuazione di meccanismi di coinvolgimento e partecipazione mediante

	i quali i suindicati soggetti, anche attraverso loro rappre- sentanze, siano informati delle questioni di loro interesse, sulle medesime questioni siano consultati e posti in grado di esercitare la loro influenza sulle relative decisioni da parte della Società. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. I lavoratori sia subordinati che autonomi, i volontari, i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, partecipano, con funzione consultiva e senza diritto di voto, all'assemblea che sia stata indetta per la trattazione delle questioni di loro specifico interesse, ossia quelle riguardanti le condizioni di lavoro e la qualità dei beni o servizi erogati. Hanno diritto di partecipare all'assemblea, per ciascuna categoria quando debba essere trattata questione di suo interesse, un rappresentante dei lavoratori, un rappresentante dei volontari, un rappresentante dei destinatari dell'attività dell'impresa sociale. Nel caso in cui la Società superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis c.c. ridotti della metà, spetta ai lavoratori la nomina di almeno un componente sia dell'Organo di Amministrazione che dell'Organo di Controllo, ai sensi dell'articolo 11, comma quattro, lettera b) del d.lgs 112/2017. Titolo III	

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

Articolo 10) - L'organo amministrativo rilascia il gradimento all'ammissione di un nuovo socio e decide sull'esclusione del socio.

I dinieghi di ammissione quale socio o le esclusioni del socio non potranno in alcun modo essere adottati per motivazioni, anche indirettamente, discriminatorie ma esclusivamente potranno essere adottati per mancanza di condivisione attuata mediante contestazione scritta non motivata o contraria all'etica da parte dell'interessato della concreta attività svolta dalla Società o per il compimento di attività in contrasto con lo scopo della Società o di atti resi pubblici che offendano persone o ledano l'immagine della Società.

In ogni caso, in ultima istanza, in caso di diniego di ammissione o di esclusione la decisione finale spetta all'assemblea dei soci che dovrà riunirsi, senza indugio, non oltre trenta giorni, dalla richiesta presentata dall'istante, ai sensi e nel rispetto dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Titolo IV

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

Articolo 11) - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopon-

gono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina dell'Organo di Controllo;
- d) le modificazioni dello Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) la messa in liquidazione, la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri e dei criteri di svolgimento della liquidazione;
- h) l'aumento gratuito del capitale sociale, la distribuzione di dividendi ai soci e le erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore nei limiti previsti dall'art. 3, comma 3, d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e di cui all'articolo 24, comma 2, del presente statuto;
- i) la destinazione di una parte degli utili ai fondi di cui all'art. 16 d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, nei limiti di cui al successivo articolo 24.

Le decisioni dei soci sono sempre assunte mediante deliberazione assembleare.

Articolo 12) - L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo ogni qual volta quest'ultimo lo ritenga opportuno

e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del

bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dall'articolo 2364 del codice civile, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima di 180 (centottanta) giorni.

L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito mediante raccomandata, anche a mano, telefax o posta elettronica almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio stabilito per legge.

Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Quest'ultima non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti i componenti in carica dell'organo amministrativo e l'Organo di Controllo e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea si tiene, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa disposizione dell'organo amministrativo e purché in Italia.

Articolo 13) - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore

Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel

caso di nomina del Consiglio di Amministrazione), o in caso di nomina di due o più amministratori, dall'amministratore meno giovane.

In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Articolo 14) - L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed è, pertanto, necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video colle-

gati a cura della società, nei quali gli intervenuti potran-

no affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 15) - Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soggetti aventi diritto di voto, nonché, per la trattazione delle materie di loro specifico interesse, i soggetti con funzione consultiva e senza diritto di voto di cui al precedente articolo 9.

I soggetti aventi diritto di voto legittimati ad intervenire in assemblea possono farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante delega scritta da conservare fra i documenti della Società.

Articolo 16) - A ciascun socio il diritto di voto spetta in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; il tutto salvo diverse obbligatori maggioranze stabilite dalla legge.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese validamente per

alzata di mano, salvo diversa modalità di votazione stabi-

ta dal presidente dell'assemblea. E' escluso il voto segreto.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Le modificazioni dello Statuto devono constare da verbale redatto da un notaio.

Titolo V

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Articolo 17) - La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina da:

- a. - un Amministratore Unico;
- b. - un Consiglio di Amministrazione composto da 2 (due) a 7 (sette), secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c. - due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

Non possono assumere la presidenza della Società rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di enti con scopo di lucro e di amministrazioni pubbliche.

Gli amministratori possono essere anche non soci. Essi resta-

no in carica per il periodo stabilito dai soci al momento

della nomina ovvero, in mancanza di determinazione della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca e sono rieleggibili.

Nel caso di determinazione di durata della carica, gli amministratori scadono alla data della assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori devono rivestire i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: non devono aver riportato condanne penali per delitti, non devono avere carichi penali pendenti per delitti che prevedono la pena della reclusione minima superiore a tre anni precedenti e non devono avere una condotta morale manifestamente contraria allo spirito dell'impresa sociale.

Articolo 18) - Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

La decisione di sostituzione deve essere approvata dal collegio sindacale. L'amministratore così nominato resta in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea il Consiglio di Amministrazione si ritiene per intero dimissionario. In tal ca-

	so, gli amministratori non venuti meno devono convocare d'ur-	
	genza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo. La cessazione del Consiglio di Amministrazione per scadenza del termine ovvero per il caso di cui al comma precedente ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Qualora per qualsiasi motivo, venga meno l'intero Consiglio di Amministrazione, l'Organo di Controllo deve convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; in assenza di ciò alla convocazione provvede ciascun socio. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non si sia provveduto con delibera dell'assemblea, nomina tra i suoi membri il proprio Presidente, ed eventualmente un Vice Presidente, nonché un segretario, anche estraneo al consiglio stesso. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando questi lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta due amministratori, purché la richiesta indichi gli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione, purché in Italia. L'avviso di convocazione è inviato, con prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato	

per l'adunanza mediante lettera raccomandata, telegramma,

fax o posta elettronica; nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza, escludendosi in tal caso la convocazione per lettera raccomandata. Il Consiglio di Amministrazione può definire ulteriori termini e modalità di convocazione delle proprie adunanze.

L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità ai sindaci effettivi.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero in caso di assenza e/o impedimento anche di quest'ultimo dall'amministratore presente più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Spetta al Presidente della adunanza constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svol-

gere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con deliberazione collegiale.

Articolo 19) - L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione della Società, ad eccezione di quelli che per legge sono tassativamente riservati all'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni

dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componen-

ti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto del codice civile.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinando i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

Articolo 20) - L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rap-

presentanza della società spetta al Presidente ed ai singoli

consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Titolo VI

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

Articolo 21) - La società impresa sociale deve nominare uno o più sindaci aventi requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, e 2399 del codice civile, che compongono l'Organo di Controllo, anche monocratico.

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti deve essere esercitata da un Revisore Legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità associative da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di

cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs 112/2017, ed at-

testano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

I sindaci sono nominati dall'assemblea. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione degli associati di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci sono rieleggibili. L'Organo di Controllo è normato dalle relative prescrizioni di legge.

I componenti dell'Organo di Controllo devono rivestire i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: non devono aver riportato condanne penali per delitti, non devono avere carichi penali pendenti per delitti che prevedono la pena della reclusione minima superiore a tre anni precedenti e non devono avere una condotta morale manifestamente contraria allo spirito dell'impresa sociale.

Titolo VII

ESERCIZI SOCIALI - UTILI

Articolo 23 - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre

di ogni anno.

La Società deve, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, tenere il libro giornale e del libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile, nonché a redigere e depositare presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore che tenga conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della Società anche ai fini dell'impatto sociale delle attività svolte.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione procede alla formazione ed al deposito presso il registro delle imprese del bilancio di esercizio, in conformità alle disposizioni di legge.

Il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale sono sottoposti all'assemblea dei soci per l'approvazione entro il termine di cui al precedente articolo 12.

Articolo 24) - La Società destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

La Società può destinare una quota inferiore al cinquanta

per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, de-

dotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti,
(i) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e
versato dai soci nei limiti previsti dall'art. 3, comma 3,
del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. (ii) alla distribuzione, an-
che mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emis-
sione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misu-
ra comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni po-
stali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al
capitale effettivamente versato. (iii) ad erogazioni gratui-
te in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese
sociali, che non siano fondatori, soci della Società o so-
cietà da questa controllate, finalizzate alla promozione di
specifici progetti di utilità sociale.

La Società può destinare una quota non superiore al tre per
cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite
maturate negli esercizi precedenti, ai fondi istituiti dagli
enti e dalle associazioni di cui all'art. 15, comma 3 del
d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, nonché dalla Fondazione Italia
Sociale, specificatamente ed esclusivamente per le finalità
di cui all'art. 16 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Ferme restando le ipotesi previste dai precedenti punti del
presente articolo, è vietata la distribuzione, anche indiret-
ta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque
denominati, a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori,

amministratori ed altri componenti degli organi sociali, an-

che nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Al riguardo si considera distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a) del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112;

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condi-

zioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci, ai fonda-

tori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della Società, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del d. l.gs. 3 luglio 2017 n. 112;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al secondo comma del presente articolo.

Titolo VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - TRASFORMAZIONE - FUSIONE -

SCISSIONE - CESSIONE DI AZIENDA

Articolo 25) - In caso di scioglimento della Società, l'as-

	semblea determina le modalità di liquidazione e nomina uno o	
	più liquidatori fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri ed i compensi degli stessi. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della Società che risulterà dalla liquidazione, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui al precedente articolo 24, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, in conformità a quanto previsto dall'art. 12 comma 5 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. In caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda - da realizzarsi in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio ed il perseguimento delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere - gli organi di amministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'intenzione di procedere ad uno dei suddetti atti, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al D.M. 27 aprile 2018 n. 50., ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio. La cessione d'azienda o di un ramo d'azienda, inoltre, previa relazione giurata di un esper-	

to designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la So-

cietà, attestante il valore effettivo del patrimonio della Società, deve essere effettuata in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

L'efficacia di tali atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

Titolo IX

NORME FINALI - RINVIO

Articolo 26) - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e quelle presenti nel codice civile riguardanti le società a responsabilità limitata.".

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura ai Comparenti, i quali, da me interpellati, lo hanno approvato, dichiarandolo conforme alla loro volontà.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte completato a mano da me Notaio, su trentuno pagine intere e parte sin qui della presente trentaduesima, di otto fogli.

Viene sottoscritto, come per legge, alle ore diciotto e venti minuti.

F.to Antonini Stefania

F.to Rinaldi Chiara

F.to Rinaldi Marta

F.to Marcello Rinalducci

F.to Francesco Maria Alvi Notaio